



COMUNEDICHIANOCCO

- Città metropolitana di Torino -

DECRETO SINDACALE

n. 4 del 25/01/2019

COPIA

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA DANIELA SACCO - QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 7, 8, 10, 15 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispone:

- *7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione;*
- *8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori*

- particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11*
- 10. *Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.*
 - 14. *In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività'.*
 - 15. *Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (...);*

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede, pertanto, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 che:

- indica la *ratio* della norma che, per gli enti locali, stabilisce direttamente il criterio di designazione, prevedendo che il responsabile sia individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. In particolare, la *ratio* di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario che, secondo l'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza

giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti";

- precisa che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 - a) non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - b) non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - c) abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- segnala l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione (ad es. uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio);
- sconsiglia la nomina del responsabile dell'Ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di corruzione; in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;

CONSIDERATO che in base alla legge 190/2012 sopra richiamata e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con determina n. 381 del 3.8.2016, si è provveduto ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che allo stesso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;

VISTO inoltre il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 43 secondo il quale "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza [...]";

VISTA la delibera della CIVIT n. 15/2013 secondo la quale "il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione";

DATO ATTO che, con decreto sindacale n. 2 dell'11 gennaio 2019 del Comune di Bruzolo (TO), la Dr.ssa Daniela Sacco, nata a Locri (RC) il 09/09/1974, iscritta all'Albo del Segretari e provinciali, Sezione regionale del Piemonte al n. 8996, è stata nominata Segretario titolare della sede convenzionata di Segreteria comunale tra i Comuni di Bruzolo (capo-convenzione), Chianocco e San Giorio di Susa;

DATO ATTO che il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Sacco ha preso servizio presso il Comune di Bruzolo (capo-convenzione), a decorrere dal 21/01/2019;

RITENUTO, pertanto, poter nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Segretario Comunale in servizio presso questo Ente, non essendovi motivi per discostarsi dall'indicazione normativa, nella persona della Dr.ssa Daniela Sacco, nata a Locri (RC) il 09/09/1974;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis comma 1, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/00, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"

DECRETA

1. di NOMINARE, per i motivi in premessa espressi, il Segretario comunale Dott.ssa Daniela SACCO, nata a Locri (RC) il 09/09/1974, iscritta all'Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale del Piemonte al n. 8996, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questo Comune, dalla data odierna sino alla scadenza del mandato elettorale;
2. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" al fine di garantire la massima accessibilità e trasparenza;
3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'interessata Segretario Comunale Dott.ssa Daniela SACCO ed ai Responsabili dei Servizi;
4. di COMUNICARE la nomina disposta con il presente provvedimento alla Giunta Comunale;
5. di COMUNICARE la designazione disposta con il presente provvedimento all'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ANAC).

f.to IL SINDACO
GIUSEPPE GALLIANO

PARERI

Ai sensi e per gli effetti sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono rilasciati i seguenti pareri:

1. UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE:

- **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica (verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Chianocco, 25 Gennaio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Daniela SACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.454/2019 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio.

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/10/2019 al 05/11/2019.

Chianocco, 21 Ottobre 2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Paola RICETTO

